



## **Procedura Internal Dealing**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di

Giorgio Fedon & Figli S.p.A.

[www.fedongroup.com](http://www.fedongroup.com)

## Indice

1	Premessa .....	3
2	Destinatari della Procedura .....	3
3	Definizioni .....	4
4	Funzioni dell'Organo Delegato .....	5
5	Regolamentazione operazioni effettuate - Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone strettamente legate ad essi .....	5
6	Gestione e diffusione delle comunicazioni concernenti le Operazioni effettuate .....	6
7	Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai Soggetti Obbligati (" <i>black-out periods</i> ").....	7
8	Operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti e da persone strettamente legate ad essi .....	7
9	Sanzioni .....	8
10	Trattamento dei dati personali .....	8
11	Disposizioni finali .....	9
12	Entrata in vigore, modificazioni ed integrazioni .....	9
	ALLEGATO A .....	10

## **1 Premessa**

- 1.1 La presente procedura ("Procedura") regola con efficacia cogente gli obblighi informativi inerenti le, ed i limiti al compimento di, Operazioni (come *infra* definite) riguardanti strumenti finanziari di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. ("Società" o "Capogruppo"), a qualsiasi titolo effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, da Soggetti Rilevanti (come *infra* definiti), e da persone strettamente legate ad essi in virtù dell'ammissione dei propri strumenti finanziari su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**AIM Italia**).
- 1.2 La Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 4 agosto 2016, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("Regolamento (UE) 596/2014"), dal Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 ("Regolamento Delegato (UE) 2016/522") e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 ("Regolamento Delegato (UE) 2016/523").
- 1.3 La Procedura è stata successivamente aggiornata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 3 agosto 2017, al fine di recepire le modifiche al Regolamento Emittenti introdotte da Consob con la delibera n.19225 del 22 marzo 2017, e in particolare le disposizioni dei nuovi articoli 152-quinquies.1, 152-sexies, 152-septies e 152-octies.
- 1.4 Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili agli emittenti titoli negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione.

## **2 Destinatari della Procedura**

- 2.1 I soggetti Destinatari degli obblighi di cui alla presente Procedura sono:
  - a) le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, ossia, ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, oppure ciascun alto dirigente della Società che, pur non essendo membro degli organi sociali abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
  - b) le persone strettamente legate ai soggetti di cui al precedente punto (a);
  - c) i Soggetti Rilevanti, come definiti nel successivo paragrafo 3;
  - d) le persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti di cui al precedente punto (c);
- 2.2 L'Amministratore Delegato individua nominativamente i Destinatari degli obblighi della presente procedura di cui abbia contezza, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco e comunica tale elenco al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 2.3 È in ogni caso responsabilità dei Destinatari anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. (conseguente diretto impegno in tal senso) rendere edotte le Persone Strettamente Legate ad essi – a cui pure sono applicabili le disposizioni quivi previste – degli obblighi informativi stabiliti nella presente Procedura e comunicare all'Organo Delegato l'inclusione di tali soggetti tra i Destinatari.

### 3 Definizioni

3.1 Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi qui attribuito:

**Azioni:** le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia;

**Data di Esecuzione:** il giorno in cui:

- (a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio o di prestito titoli o riporto;
- (b) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*;
- (c) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

**Destinatari:** i destinatari degli obblighi della presente procedura sono individuati nel precedente paragrafo 2.

**Investor Relator:** il responsabile della funzione di *investor relation* della Società.

**Operazioni:** tutte le operazioni condotte per conto proprio da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone strettamente legate, o da Soggetti Rilevanti e da persone strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e concernenti gli Strumenti Finanziari, incluse le operazioni previste dall'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dall'art. 10 del Regolamento delegato UE 522/2016.

**Organo Delegato:** l'Amministratore Delegato della Società;

**Persone Strettamente Legate alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e ai Soggetti Rilevanti** una delle seguenti persone:

- (a) il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- (b) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
- (c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno 1 anno alla data dell'operazione in questione;
- (d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, o da un soggetto rilevante, o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

**Regolamento Emittenti:** regolamento emesso da Consob n. 11971/1999 e successive modifiche;

**SDIR:** il "Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata" ai sensi della normativa CONSOB;

**Soggetti Obbligati:** Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo, ossia, ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, oppure ciascun alto dirigente della Società che, pur non essendo membro degli organi sociali abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle

prospettive della Società.

**Soggetti Rilevanti:** chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società;

**Strumenti Finanziari:** qualsiasi strumento finanziario emesso dalla Società che sia stato ammesso alle negoziazioni su AIM Italia.

#### **4 Funzioni dell'Organo Delegato**

- 4.1 Ai fini della Procedura, all'Organo Delegato sono attribuite le seguenti funzioni:
- (a) ricezione ed effettuazione – unitamente all'*Investor Relator* e al *Chief Financial Officer* – delle comunicazioni ai sensi del successivo articolo 5;
  - (b) gestione delle comunicazioni ricevute dai Destinatari (per esempio, la conservazione in apposito archivio della documentazione ricevuta);
  - (c) mantenimento dell'elenco nominativo aggiornato dei Destinatari;
  - (d) trasmissione di volta in volta della presente Procedura ai Destinatari, e sue modifiche e integrazioni, richiedendo la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato A alla presente Procedura;
  - (e) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società di eventuali violazioni alle previsioni della presente Procedura che rilevino o di cui vengano a conoscenza.
- 4.2 L'Organo Delegato non potrà essere considerato responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Destinatari.
- 4.3 L'Organo Delegato assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute, anche impedendo che ad esse abbiano accesso persone non espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Società.
- 4.4 L'Organo Delegato vigila, con il supporto dell'*Investor Relator* e del *Chief Financial Officer*, in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *internal dealing*, al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche.

#### **5 Regolamentazione operazioni effettuate - Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone strettamente legate ad essi**

- 5.1 Le operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone strettamente legate ad essi sono disciplinate nei seguenti paragrafi 5, 6 e 7. Ai fini dell'applicazione operativa della presente sezione B, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo sono definite Soggetti Obbligati. Comunicazione delle Operazioni effettuate

- 5.2 I Soggetti Obbligati e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Obbligati notificano tempestivamente – e comunque entro **il terzo giorno lavorativo** successivo alla Data di Esecuzione dell’Operazione - alla Società e all’autorità competente le informazioni relative ad ogni Operazione dagli stessi effettuata fornendo le informazioni (ove disponibili) di seguito indicate, a condizione che l’importo complessivo dell’Operazione sia almeno pari ad **euro 20.000,00 (ventimila/00)** nell’arco di ciascun anno solare. Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da o per conto di un Soggetto Obbligato o da o per conto di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Obbligato dall’inizio dell’anno solare, fermo restando che, superato il predetto limite di euro 20.000,00 (ventimila/00), il Soggetto Obbligato dovrà comunicare le operazioni effettuate da o per proprio conto o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Obbligato e ogni Operazione successivamente al superamento del limite.
- 5.3 La Società provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del precedente paragrafo 5.1 siano comunicate al pubblico, mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito *web*, tempestivamente e **non oltre tre giorni lavorativi** dalla Data di Esecuzione dell’Operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria. Inoltre, in base alla Comunicazione Consob n. 0061330 del 1-7-2016 le comunicazioni di operazioni di *internal dealing*) devono essere effettuate anche via PEC all’indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati”, con l’indicazione all’inizio dell’oggetto “*MAR Internal Dealing*”.
- 5.4 La notifica di cui al paragrafo 5.1 che precede deve contenere le seguenti informazioni (ove disponibili):
- (a) l’identità dei Soggetti Obbligati e/o delle Persone Strettamente Legate ad essi;
  - (b) il motivo della comunicazione;
  - (c) la denominazione dell’emittente interessato;
  - (d) la descrizione e l’identificativo degli Strumenti Finanziari coinvolti;
  - (e) la natura dell’Operazione, indicando se sia legata all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni proprie oppure agli esempi specifici di cui all’art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014;
  - (f) la data e il luogo dell’Operazione;
  - (g) il prezzo e il volume dell’Operazione (nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia).
- 5.5 L’assolvimento degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione delle informazioni sulle Operazioni compiute dai Soggetti Obbligati e/o dalla Persone Strettamente Legate ad essi deve avvenire mediante l’utilizzo del modello di notifica e di comunicazione previsto dall’allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523.

## **6 Gestione e diffusione delle comunicazioni concernenti le Operazioni effettuate**

- 6.1 Le informazioni notificate alla Società ai sensi dell’articolo 5.1 che precede devono essere trasmesse all’Organo Delegato e all’*Investor Relator* all’indirizzo di posta elettronica certificata della Società, ([fedon@pec.reviviscar.it](mailto:fedon@pec.reviviscar.it)). L’Organo Delegato e l’*Investor Relator*, una volta ricevute dal

Soggetto Obbligato tali informazioni, sono responsabili della loro gestione e della loro diffusione al mercato.

- 6.2 L'Organo Delegato elabora, quindi, unitamente all'*Investor Relator*, una bozza di comunicato e la inviano al Nomad per sua opportuna informazione e commenti.
- 6.3 Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso del Nomad sul contenuto di tale comunicato e comunque non oltre il termine di cui all'art. 5.2 che precede, l'*Investor Relator* provvede a renderlo pubblico tramite SDIR.
- 6.4 Le Operazioni poste in essere non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. L'Organo Delegato si assicura che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

## **7 Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai Soggetti Obbligati ("black-out periods")**

- 7.1 E' fatto divieto ai Soggetti Obbligati di effettuare, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente e indirettamente, operazioni relative agli Strumenti Finanziari nei 30 (*trenta*) giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.
- 7.2 Il divieto non si applica agli atti di esercizio di eventuali *stock option*, nel caso di situazioni eccezionali, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti della Società mediante preventiva richiesta a quest'ultima, nonché nelle ulteriori circostanze e secondo i termini e le condizioni di cui all'art. 19, paragrafo 12, del Regolamento (UE) 596/2014 e di cui agli artt. 7-8-9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522.
- 7.3 Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Obbligati e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni. In questo caso sarà cura dell'Organo Delegato, con il supporto dell'*Investor Relator* e del *Chief Financial Officer*, comunicare ai Soggetti Obbligati la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto di compiere le suddette Operazioni.

## **8 Operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti e da persone strettamente legate ad essi**

- 8.1 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Consob e pubblicare le operazioni sulle azioni della Società il cui importo complessivo superi i 20.000,00 (ventimila/00) euro nello stesso anno solare, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate ad essi, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
- 8.2 La comunicazione al pubblico prevista dal precedente articolo 8 può essere effettuata per conto dei Soggetti Rilevanti, dalla Società, a condizione che, previo accordo, tali Soggetti Rilevanti inviino alla Società le informazioni indicate all'articolo 8 nei termini ivi indicati. In tal caso la Società pubblica le informazioni ricevute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni di predetti Soggetti Rilevanti;
- 8.3 La comunicazione alla Consob, prevista dal precedente articolo 8, può essere effettuata per conto dei Soggetti Rilevanti, dalla Società, entro i termini di cui all'articolo 8.1;

- 8.4 Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nell'allegato 6 del Regolamento Emittenti.
- 8.5 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a rendere nota alle persone strettamente legate ad essi la sussistenza degli obblighi di comunicazione stabiliti dalla normativa vigente e previsti dalla presente Procedura.

## **9 Sanzioni**

- 9.1 L'inosservanza, da parte dei Destinatari, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni anche regolamentari applicabili può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura.
- 9.2 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
- 9.3 La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A. o altra autorità competente, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società.
- 9.4 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 9.5 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

## **10 Trattamento dei dati personali**

- 10.1 Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono, pertanto, tenute ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi della vigente normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, essendo edotte di quanto segue:
- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
  - (c) i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  - (d) i diritti di cui alla normativa vigente;



(e) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare, nonché del responsabile:

- Titolare: Giorgio Fedon & Figli S.p.A.
- Responsabile: Caterina De Bernardo – C.F.O.

10.2 Con la consegna all'Ufficio Investor Relations della lettera di accettazione di cui all'Allegato A si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini della vigente normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati personali.

## **11 Disposizioni finali**

11.1 La Procedura è consegnata a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia.

11.2 Ogni Destinatario è tenuto a: (i) restituire copia firmata della presente Procedura per ricevuta e accettazione; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (iii) rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.

11.3 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati su AIM Italia.

## **12 Entrata in vigore, modificazioni ed integrazioni**

12.1 La presente Procedura, così come sue eventuali modifiche e/o aggiornamenti, è adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società. Il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà periodicamente la necessità di apportare modifiche e integrazioni alla presente Procedura, tenendo anche conto delle eventuali variazioni legislative e regolamentari, nonché di eventuali variazioni della struttura organizzativa della Società e del Gruppo Fedon, ovvero delle esperienze applicative o delle migliori prassi di riferimento.

12.2 Eventuali modifiche che si rendessero necessarie saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta motivata dell'Amministratore Delegato.

12.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Destinatari con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

## ALLEGATO A

### Accettazione delle disposizioni della Procedura Internal Dealing e relative dichiarazioni e attestazioni

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
preso atto di essere incluso nel novero dei Destinatari della Procedura di Internal Dealing di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. S.p.A. ("Procedura")

#### dichiara ed attesta

di aver ricevuto copia della Procedura in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:

\_\_\_\_\_;

- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate come individuate ai sensi dell'art. 3. della Procedura:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

- si impegna a comunicare all'Investor Relator le Operazioni come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni al pubblico e alle autorità competenti e diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

#### Acconsente

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della vigente normativa europea e nazionale sulla protezione dei

dati personali, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'art. 10 della Procedura e a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali delle Persone Strettamente Legate.

Luogo e data

Firma

---

---